



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Servizio Informagiovani
Orientamento
Scuola Università Lavoro

ALLEGATO B

**SERVIZIO DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO"**

CAPITOLATO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Descrizione delle prestazioni
- Art. 3 - Durata dell'appalto, proroga ed esecuzione anticipata
- Art. 4 - Opzioni e rinnovi
- Art. 5 - Valore dell'appalto
- Art. 6 - Aggiudicazione
- Art. 7 - Elementi di valutazione e ponderazione attribuita
- Art. 8 - Obbligatorietà dell'offerta
- Art. 9 - Offerte anormalmente basse
- Art. 10 - Servizi minimi
- Art. 11 - Personale dell'impresa
- Art. 12 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienze contributive e retributive
- Art. 13 - Responsabilità
- Art. 14 - Cauzione definitiva
- Art. 15 - Cessione di contratto e subappalto
- Art. 16 - Fallimento della ditta aggiudicataria o morte del titolare
- Art. 17 - Validità dell'offerta – effetto obbligatorio del contratto
- Art. 18 - Fatturazione e pagamenti
- Art. 19 - Adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010
- Art. 20 - Verifica di conformità dei servizi
- Art. 21 - Esecuzione dei servizi - penalità
- Art. 22 - Verifiche e controlli
- Art. 23 - Risoluzione del contratto
- Art. 24 - Recesso
- Art. 25 - Stipulazione del contratto
- Art. 26 - Cessione del contratto
- Art. 27 - Cause sopravvenute - sospensione
- Art. 28 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Patto etico e Patto di Integrità
- Art. 29 - Controversie
- Art. 30 - Normativa antimafia
- Art. 31 - Trattamento dati
- Art. 32 - Domicilio dei contraenti
- Art. 33 - Richiami normativi



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Servizio Informagiovani
Orientamento
Scuola Università Lavoro

Art. 1 - Oggetto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di comunicazione nell'ambito del progetto "Piattaforma Regionale Orientamento", progettualità finanziata da Regione Lombardia attraverso il bando "La Lombardia è dei giovani 2020"(d.d.s. 5673 del 13 maggio 2020).

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni

L'obiettivo generale della campagna di informazione e di comunicazione dovrà essere promuovere la "Piattaforma Regionale Orientamento", uno strumento online finalizzato a supportare i giovani lombardi nelle attività di orientamento e nei periodi di transizione studio/lavoro o lavoro/lavoro. La piattaforma prevede inoltre la realizzazione di percorsi formativi rivolti agli operatori dell'orientamento favorendo l'innalzamento qualitativo delle competenze del personale degli Informagiovani lombardi, la messa in rete dei servizi Informagiovani per favorire la disseminazione di buone pratiche, l'innalzamento qualitativo dei servizi erogati e una maggiore copertura del servizio e la creazione di un ecosistema virtuoso in grado di interconnettere giovani, Istituzioni ed imprese.

L'operatore economico, in stretta collaborazione con tutti i partner progettuali (Comune di Cremona - Servizio Informagiovani, capofila del progetto, in partnership con la Città Metropolitana di Milano, i Comuni di Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese, Varese e il partner tecnologico Jobiri), si dovrà occupare della progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione multicanale e targettizzate per i diversi destinatari: giovani, famiglie, scuole, centri di formazione, università, aziende e realtà del mondo del lavoro, operatori di settore (Informagiovani), Terzo Settore, Comuni e altre realtà potenzialmente interessate. Tali campagne di comunicazione dovranno essere progettate ed agite a livello regionale: sarà dunque necessario che l'operatore economico dimostri di essere in grado di coinvolgere una significativa platea di media a livello regionale/nazionale.

Dovrà inoltre offrire strumenti, strategie e supporto ai partner per strutturare una redazione diffusa in grado di gestire le campagne di comunicazione in un sistema integrato e coordinato a livello regionale e mettere in condizione i livelli territoriali di personalizzare e agire piani di comunicazione utili alla diffusione della piattaforma e dei servizi.

La strategia comunicativa dovrà promuovere strumenti ed opportunità per i giovani, valorizzando anche le politiche della Direzione Generale Sport e Giovani di Regione Lombardia e le buone pratiche già messe in campo a livello locale in particolare in tema di lavoro, istruzione e formazione e di conoscenza, acquisizione e sviluppo delle competenze per supportarli nel passaggio verso l'autonomia e la vita adulta.

Si precisa fin d'ora che i contenuti, le modalità di diffusione e le tempistiche di tutte le attività previste dovranno essere preventivamente concordati con la governance del progetto, che, al termine delle singole attività, provvederà a verificarne la corretta esecuzione. Verrà chiesto report puntuale dei contatti attivati e dell'esito delle campagne di comunicazione.

Nel dettaglio queste sono le attività che dovranno essere realizzate:

- Creazione di un brand e dell'immagine coordinata del progetto
- Pianificazione di una strategia e individuazione di efficaci strumenti/canali di comunicazione sia per la campagna a livello regionale sia come supporto ai livelli territoriali
- Coinvolgimento dei media a livello regionale/nazionale (agenzie di stampa, quotidiani, periodici, emittenti radiofoniche e televisive) e organizzazione di almeno n. 10 momenti pubblici (1 a livello regionale e 9 a livello territoriale)
- Elaborazione e diffusione di almeno n. 2 comunicati stampa per territorio (regione + locali), in coordinamento con gli Uffici Stampa e Comunicazione dei singoli soggetti aderenti
- Realizzazione di almeno 5 campagne di comunicazione mirate a livello regionale e supporto ai partner per la loro declinazione, personalizzazione e gestione in ogni territorio (es. promozione generale del progetto, promozione delle iniziative di formazione, promozione convenzioni per l'adesione alla rete regionale degli Informagiovani, realizzazione e lancio della piattaforma per i vari target, ecc.)



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Servizio Informagiovani
Orientamento
Scuola Università Lavoro

- Realizzazione di prodotti di comunicazione - coerenti con le Linee Guida sulla Comunicazione del progetto indicate da Regione Lombardia - progettati per gli specifici target da diffondere a livello regionale e predisposizione di modelli per la diffusione a livello territoriale: contenuti multimediali (es. video presentazioni/tutorial/interviste) e prodotti grafici (es. depliant, infografiche) utili a veicolare le informazioni in modo chiaro e coinvolgente, favorendo anche la partecipazione diretta dei giovani
- Creazione di un calendario editoriale regionale organizzato per destinatari e tematiche per la diffusione delle campagne sui social e supporto ai partner per la creazione e gestione di un calendario condiviso sui territori con utilizzo dello storytelling
- Supporto formativo agli operatori individuati da ogni partner per riallineare le competenze/strategie necessarie per agire le campagne di comunicazione sui diversi territori (almeno 3 incontri con possibilità di integrazione di ulteriori 2 incontri se ritenuto necessario)
- Raccolta della rassegna stampa e realizzazione di un archivio per la rendicontazione finale.

Dovrà essere riservata massima attenzione alle dinamiche e regole che governano la comunicazione nell'ambito della Pubblica Amministrazione e a tutti gli aspetti legati ai requisiti di usabilità e accessibilità per garantire a tutti i destinatari pari opportunità nella fruizione dei contenuti.

Art. 3 - Durata dell'appalto, proroga ed esecuzione anticipata

1. L'appalto avrà durata di 5 (cinque) mesi, con decorrenza presunta dal 30 Settembre 2021 e dovrà terminare entro il 28 Febbraio 2022 (D.g.r. n. XI/4874 del 14/06/2021).
2. L'Ente appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016 e della polizza di assicurazione.

Art. 4 - Opzioni e rinnovi

1. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, 12° comma del D. Lgs. 50/2016, sia per maggiori come per minori quantità rispetto a quelle indicate nel presente capitolato, nei limiti del 20% del valore del contratto. In caso di incremento del servizio, il corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 5 - Valore dell'appalto

1. Il valore stimato dell'appalto è di euro 30.000,00 (trentamila) + Iva 22%.
2. I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0,00 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
3. Il contratto di appalto è un contratto a misura, sino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara.

Art. 6 - Aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ex art. 36, 2° comma, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, previo avviso di preselezione dei concorrenti da invitare, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

- 1) offerta tecnica: massimo punti 80
- 2) offerta economica: massimo punti 20



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Servizio Informagiovani
Orientamento
Scuola Università Lavoro

L'offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata (per la descrizione dei quali si rinvia all'articolo successivo). La tabella riporta anche il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione.

	<i>Criteri</i>	<i>Max punti</i>	<i>n.</i>	<i>Sub-criteri di valutazione</i>	<i>Max punti</i>
1	Gruppo di lavoro	20	1.1	Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro che sarà impiegato nel presente appalto	10
			1.2	Requisiti professionali del personale	10
2	Soluzioni tecniche adottate e piano di comunicazione	40	2.1	Pianificazione dettagliata delle attività da realizzare, articolate in relazione agli obiettivi indicati e ai target di riferimento, esplicitando le metodologie adottate ed il relativo cronoprogramma comprensivo anche della programmazione su stampa/tv/radio a livello regionale/nazionale e multimediale (web, social network ecc.)	20
			2.2	Tempestività di intervento in caso di richieste urgenti	5
			2.3	Soluzioni grafiche proposte (portfolio dei lavori realizzati)	15
3	Proposte migliorative	20	3.1	Servizi aggiuntivi	20
TOTALE PUNTI PROGETTO TECNICO					80

Il punteggio totale all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione indicati nella tabella di cui sopra, determinati con le modalità di seguito indicate:

a) Assegnazione di un coefficiente compreso tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base della seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD ELEMENTO DI VALUTAZIONE	Coefficiente
Nulla	0,00
Insufficiente	0,20
Sufficiente	0,40
Discreto	0,60



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Servizio Informagiovani
Orientamento
Scuola Università Lavoro

Buono	0,80
Ottimo	1,00

- b)** successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio;
- c)** verrà attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionati linearmente a tale media massima gli altri valori medi;
- d)** i coefficienti così calcolati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni elemento qualitativo.

Per quanto riguarda l'offerta economica, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione (redatta secondo il modello presente nella documentazione di gara) indicante il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara ed il corrispondente prezzo complessivo offerto.

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata attraverso l'assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 ed 1, calcolato tramite la **"formula bilineare"**:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i -esimo A_i è il ribasso percentuale del concorrente i -esimo

A_{soglia} è la media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti A_{max} è il valore del ribasso più conveniente

X è il coefficiente correttivo posto uguale a 0,90

Non sono ammesse offerte in aumento.

Nel caso in cui l'applicazione della formula comporti l'attribuzione di punteggi a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

Una volta determinato, per ciascuna offerta, il valore del coefficiente variabile tra zero ed uno, si procederà a moltiplicare tale valore per il peso attribuito al criterio, di modo da ottenere il punteggio attribuito all'offerta per l'elemento prezzo.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio.

Art. 7 – Elementi di valutazione e ponderazione attribuita

Per la valutazione degli elementi inerenti l'offerta tecnica, di seguito descritti, il concorrente dovrà presentare una "relazione" suddivisa in paragrafi (uno per ogni elemento di valutazione), redatta secondo il modello presente nella documentazione di gara.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Servizio Informagiovani
Orientamento
Scuola Università Lavoro

Sulla scorta della relazione tecnica presentata dal concorrente, le offerte verranno valutate con le modalità esplicitate al precedente art. 6, avendo riguardo agli aspetti di seguito indicati.

1) Gruppo di lavoro

1.1) Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro che sarà impiegato nel presente appalto

Il concorrente dovrà descrivere il gruppo di lavoro che verrà effettivamente impiegato nell'appalto, precisando, per ogni risorsa umana utilizzata, ruolo e funzione, modalità di interazione fra le figure chiave dell'organizzazione e il Comune di Cremona.

Saranno valutati in particolare i seguenti elementi:

- a) efficacia della soluzione organizzativa proposta, atta a garantire competenza e professionalità e quindi la regolare e corretta esecuzione del servizio sin dall'inizio dell'appalto;
- b) esperienze maturate da ciascun componente del gruppo di lavoro, in particolare della persona incaricata come Responsabile tecnico/coordinatore del presente appalto;
- c) le modalità di interazione e coordinamento tra le figure chiave dell'organizzazione dell'offerente con quelle dell'amministrazione.

Sarà premiata la proposta di un gruppo di lavoro con pregressa esperienza in ruoli simili e analoghi in contratti aventi ad oggetto prestazioni affini alla presente procedura. La valutazione terrà conto, inoltre, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione della struttura proposta.

1.2) Requisiti professionali del personale

Saranno valutate, per il personale impiegato nel servizio, il possesso di:

- competenze nell'ambito della comunicazione e del marketing (esperienze pregresse e progettualità poste in essere),
- competenze in ambito grafico (esperienze pregresse e progettualità poste in essere),
- competenze nella gestione dei social media (esperienze pregresse e progettualità poste in essere).

2) Soluzioni tecniche adottate e piano di comunicazione

2.1) Pianificazione dettagliata delle attività da realizzare, articolate in relazione agli obiettivi indicati e ai target di riferimento, esplicitando le metodologie adottate ed il relativo cronoprogramma comprensivo anche della programmazione su stampa/tv/radio a livello regionale/nazionale e multimediale (web, social network ecc.)

Il concorrente dovrà descrivere le metodologie operative e le soluzioni tecniche proposte per la realizzazione delle attività. Verranno valutate in particolare la completezza, la chiarezza, l'innovatività, la continuità, l'adeguatezza ai destinatari del piano di comunicazione: dovranno essere indicati metodologia utilizzata, media individuati, tempistiche e ripartizione delle uscite, nonché ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire un'appropriata valutazione dell'offerta.

2.2) Tempestività di intervento in caso di richieste urgenti

Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni che intende proporre per garantire la massima tempestività in caso di richieste con carattere di urgenza.

2.3) Soluzioni grafiche proposte

Il concorrente dovrà descrivere, anche attraverso la presentazione del proprio portfolio di lavori, le soluzioni grafiche che intende proporre. Verranno valutati in particolare l'originalità e l'adeguatezza ai destinatari.

3) Proposte migliorative

3.1) Servizi aggiuntivi

Il concorrente potrà indicare ulteriori servizi offerti, che saranno valutati solo se espressi in modo compiuto, con indicazione precisa delle caratteristiche, tempi e le modalità di attuazione. Si valuterà l'offerta di altre prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già prescritte nel presente



capitolato, che rendano il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali di quanto richiesto.

Si precisa che tali servizi aggiuntivi non dovranno comportare ulteriori oneri per l'amministrazione (per cui i costi s'intendono interamente a carico dell'offerente).

Art. 8 – Obbligatorietà dell'offerta

1. L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

Art. 9 – Offerte anormalmente basse

Il Comune valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal capitolato speciale d'onere. In ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In caso di anomalia dell'offerta, il Comune richiederà all'offerente le giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 10 - Servizi minimi

1. Nel caso di sciopero del personale l'appaltatore si impegna a darne comunicazione all'appaltante almeno due giorni prima e si impegna ad assicurare comunque un servizio minimo essenziale secondo le indicazioni che verranno date dal medesimo.

2. In caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione all'appaltante ed assicurare un servizio minimo d'emergenza.

Art. 11 - Personale dell'impresa

1. È fatto obbligo all'appaltatore di dare piena attuazione, nei confronti del personale comunque dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'appaltante da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.

2. All'appaltatore è fatto obbligo d'osservanza delle norme di legge in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.d., nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

3. L'appaltante si riserva la facoltà di disporre adeguati controlli in merito a quanto sopra.

4. L'appaltatore dovrà fornire l'elenco del personale impiegato nell'appalto, provvedendo al suo costante aggiornamento.

5. Dovrà nominare un responsabile dei servizi di comprovata esperienza e di gradimento dell'appaltante che funga da referente ed operi in accordo con le disposizioni date dall'ufficio competente.

6. L'appaltatore garantisce che il personale in servizio sia munito di tesserino di riconoscimento.

7. Il personale dell'appaltatore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'appaltatore è responsabile della condotta del proprio personale.

8. L'appaltante potrà chiedere la sostituzione di personale che per giustificato motivo non risultasse idoneo al servizio.

9. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013



(codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art.2, comma 3 dello stesso DPR.

10. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per inadempienze contributive e retributive

1. Ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n.50/2016 l'appaltante, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, trattiene dalle fatture l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. La trattenuta opera anche nel caso le somme dovute all'appaltatore coprano solo in parte le inadempienze contributive.

2. In caso di inadempienza retributiva (ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel servizio) il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni.

3. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 13 - Responsabilità

1. L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalti e diritti del lavoro.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di fornire all'appaltante, se richiesta, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

Art. 14 - Cauzione definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

3. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C. c. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita; d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art.1957 del C.C.

4. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'appaltante, fermo restando quanto previsto al successivo art.17 avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

5. Ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'appaltante.

6. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'appaltante, della cauzione provvisoria, così come previsto dall'art.103 comma 3 del D. Lgs 50/2016.



Art. 15 - Cessione di contratto e subappalto

1. A pena di nullità, è vietato all'appaltatore cedere il contratto salvo quanto previsto dall'art.106 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario.
2. Stante la tipicità del servizio e la connotazione professionale degli addetti impiegati (oggetto di valutazione) non è ammesso il subappalto.

Art. 16 - Fallimento della ditta aggiudicataria o morte del titolare

1. L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. L'appalto si intende risolto nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria.
2. Troverà applicazione l'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
3. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica, per gli appalti di servizio, la disciplina dell'art. 48 comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 - Validità dell'offerta – effetto obbligatorio del contratto

1. L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale sinché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.
2. L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art.32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18- Fatturazione e pagamenti

1. L'aggiudicatario dovrà emettere la fattura relativa ai servizi di cui all'art.1 dopo averli prestati.
2. La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Cremona, codice fiscale 00297960197, Piazza del Comune, 8, Cremona e inviate esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014), pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione. Ogni fattura, dovrà obbligatoriamente riportare il Codice Univoco, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, senza i quali l'Amministrazione non può procedere al pagamento. L'aggiudicatario dovrà inoltre redigere e allegare alle fatture una relazione sull'attività svolta in coerenza con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.
3. Le fatture saranno liquidate dopo aver accertato l'ottemperanza alle condizioni previste dal presente Capitolato.
4. Il loro pagamento sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D. Lgs. n.231/2002 come modificato dal D. Lgs. n.192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (ex Legge n.244/2007, art.1, comma 211), alla casella di posta certificata protocollo@comunedicremona.legalmail.it collegata al Codice univoco. Tale data coinciderà con quella di rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.
5. Ai sensi dell'art.1 - comma 629 - della Legge di Stabilità 2015 (che modifica il DPR n.633/1972 inserendo l'art.17-ter), l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.
6. Condizione per la liquidazione delle fatture sarà l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di DURC regolare in corso di validità; qualora tale condizione non si verificasse, l'Amministrazione potrà sospendere la liquidazione delle fatture, in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il rapporto contrattuale.



Art. 19 - Adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, L. n. 136/2010, l'appaltatore :

- a. è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
- b. Qualora non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Art. 20 - Verifica di conformità dei servizi

1. Ai sensi dell'art.102 del D. Lgs. 50/2016 sarà individuato il direttore di esecuzione del contratto, che svolgerà i compiti a lui assegnati, nonché la verifica di conformità.

2. La verifica ha lo scopo di accertare la corretta esecuzione delle attività descritte nel presente Capitolato.

Quando durante tali verifiche emergano difetti o imperfezioni, insufficienze o deficienze che incidano sulla qualità del servizio, sia in termini di tempi che di modalità di esecuzione, ma anche a seguito a reclami o rilievi pervenuti, l'ufficio competente, con lettera raccomandata, procede alla formale contestazione dei fatti rilevati invitando l'appaltatore a formulare eventualmente le proprie giustificazioni e contro deduzioni ovvero a sanare l'inadempienza riscontrata, entro il termine assegnato secondo il caso.

Art. 21 - Esecuzione dei servizi – penalità

1. Tutte le prestazioni concordate devono essere eseguite in modo corretto e soddisfacente.

2. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta all'appaltatore che è tenuto ad approvare i correttivi del caso e a rifondere l'appaltante dei danni da questo subiti.

In generale, qualora si verificassero da parte dell'appaltatore altre tipologie di inadempimenti, l'appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 155,00 per ogni inadempimento, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L'appaltante si riserva di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi. Nel caso in cui si verificassero cinque irregolarità nel corso della durata del contratto, l'appaltante potrà richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 22 - Verifiche e controlli

1. I servizi oggetto del presente Capitolato costituiscono il necessario supporto all'attuazione del servizio di cui al presente Capitolato. Pertanto l'appaltante si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato.

2. Gli esiti di tali verifiche faranno parte della valutazione dell'appaltatore.

3. Il mancato raggiungimento e mantenimento di elevati standard di qualità dei servizi, rilevati in sede di controllo da parte dell'appaltante, costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Il mancato rispetto di quanto previsto nei documenti di gara costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell'appaltante di richiedere tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. In caso di inadempimento dell'appaltatore, l'appaltante provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un congruo tempo per adempiere, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento.

1. Decorso tale termine, qualora l'inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto.

2. In ogni caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a. qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- b. per i casi di mancato rispetto dell'art. 13 "Cessione del contratto e subappalto";
- c. per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Servizio Informagiovani
Orientamento
Scuola Università Lavoro

- d. per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;
- e. per fallimento dell'appaltatore;
- f. per gli altri casi previsti da disposizioni di legge, tra cui gli artt. dal 108 al 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
- g. venga accertato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente appalto;
- h. violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);
- i. mancato raggiungimento e mantenimento di elevati standard di qualità dei servizi, rilevati in sede di controllo da parte dell'appaltante.

3. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, è facoltà dell'appaltante interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura con le modalità di cui all'art. 110 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

6. La risoluzione del contratto dà facoltà all'appaltante di affidare i servizi di cui in oggetto ad altra ditta.

7. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dall'appaltatore, l'appaltante ha facoltà di incamerare l'intera cauzione, oltre a richiedere la rifusione dei danni e delle spese.

Art. 24 - Recesso

1. È facoltà dell'appaltante recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'appaltatore, anche per giusta causa.

2. La parti convengono, inoltre, che per giusta causa l'appaltante potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'appaltante.

4. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge n. 135/2012), l'appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 25 - Stipulazione del contratto

1. Faranno parte del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché l'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore.



2. I termini per la stipula sono quelli previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016.
4. La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte dell'Ufficio Competente.
5. Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.
6. Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 26 - Cessione del contratto

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 27 - Cause sopravvenute - sospensione

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'appaltante, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
2. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.
3. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
5. All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
6. Nel caso di sospensioni che superino $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
7. Nel caso in cui l'appaltante si opponga allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
8. In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del codice è dovuto un risarcimento all'esecutore secondo quanto indicato all'art. 23 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

Art. 28 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Patto etico e Patto di Integrità

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'appaltante.
2. L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore dell'appaltante (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.
3. Inoltre, ai sensi art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Servizio Informagiovani
Orientamento
Scuola Università Lavoro

presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4. L'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal "Patto etico per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti, servizi e forniture del Comune di Cremona" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 19/12/2018.

È fatto in proposito espresso riferimento al "Protocollo d'intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti, servizi e forniture del Comune di Cremona" - in seguito per brevità "Patto etico", sottoscritto in data 21/12/2018 con CGIL - Cremona, CISL Asse del Po e UIL e acquisito al n.112 di Prot. Generale del Comune di Cremona in data 21 gennaio 2019 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale 297/94984 del 19/12/2018 in atti del Comune di Cremona), al fine di rendere vincolanti nei confronti dell'appaltatore le prescrizioni in esso contenute.

5. Il testo del patto etico è consultabile sul sito del Comune di Cremona al link: <https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazione-giunta/369323> con la presentazione dell'istanza a partecipare l'appaltatore dichiarerà di averne preso visione, impegnandosi a accettarne e rispettarne il contenuto.

6. L'operatore economico accetta il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 16/05/2018 consultabile sul sito del Comune di Cremona al link:

<https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazione-giunta/359720> e si impegna ad accettarne le prescrizioni.

Art. 29 - Controversie

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'Affidatario saranno demandate al Foro competente, ossia al Tribunale di Cremona.

2. Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente appalto è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 - Normativa antimafia

1. L'affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato di appalto resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento al D.lgs. 159/2011.

2. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'appaltatore.

Art. 31 - Trattamento dati

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l'appaltante quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

1. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Servizio Informagiovani
Orientamento
Scuola Università Lavoro

2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
3. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
4. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
 - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
5. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
6. I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.
7. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto.
8. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
9. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
10. Con separato provvedimento, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
11. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
12. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Cremona.
13. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Cremona, con sede in Cremona, Piazza del Comune 8, cap. 26100. nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cremona, Piazza del Comune 8, cap. 26100 - Responsabile per la protezione dati personali, contattabile presso responsabile.protezionedati@comune.cremona.it



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Servizio Informagiovani
Orientamento
Scuola Università Lavoro

Art. 32 - Domicilio dei contraenti

1. Il Comune di Cremona ha domicilio presso la propria sede di Piazza del Comune, 8 a Cremona.
2. L'appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, presso la propria sede legale.

Art. 33 - Richiami normativi

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato e della lettera di invito.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del Decreto Legislativo n.50/2016, le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.